

*Regione Autonoma della Sardegna*

*Deliberazione del*  
9.01.1998 (1/25)

**Oggetto:** Rideterminazione, ai sensi della L. R. 22.8.1990, n. 40, art.19 e della L.R. 29.1.1991, n. 2, art. 69, delle modalità e dei criteri relativi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie di competenza dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, in relazione alla riduzione degli stanziamenti per l'anno 1998 e successivi sul capitolo 02159/01 (sul quale vengono fatte gravare le partecipazioni finanziarie della Regione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari e relative pubblicazioni d'atti), si rende necessario procedere alla rideterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, ai sensi dell'articolo 19 della L. R. 22 Agosto 1990, n. 40.

Nel formulare la presente proposta, l'Assessore evidenzia che con essa s'intende sostituire i criteri e le modalità già stabiliti dalla Giunta Regionale con la deliberazione 7 marzo 1997 n. 9/40, pubblicata sul BURAS n. 14 del 2.5.1997.

**A) SOGGETTI AVENTI TITOLO**

I soggetti aventi titolo alla formulazione di proposte in grado di beneficiare dei contributi di cui all'Art. 69 della L. R. 29.1.1994, n. 2 devono avere sede legale ed operativa in Sardegna e devono appartenere alle due seguenti categorie:

- 1) Enti Locali, Enti ed organismi pubblici, Università, Dipartimenti, Istituti pubblici di ricerca e istruzione, loro consorzi, comitati organizzatori legalmente costituiti dei quali facciano parte gli organismi di cui al presente numero,
- 2) Comitati organizzatori legalmente costituiti tra persone fisiche studiose ed esperte del settore, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza scopo di lucro.

**B) INIZIATIVE ED INTERVENTI AMMISSIBILI**

Tra le iniziative che potranno essere ammesse a contributo rientrano i convegni, i congressi e seminari (di carattere convegnistico), la pubblicazione dei relativi atti, relativamente alle tematiche riportate nella tabella F allegata alla citata L. R. n. 2/1994, così come modificata all'art. 83 della L: R. 7.4.1995, n.6.

Le iniziative di cui sopra saranno peraltro dichiarate ammissibili in quanto - sul parere formulato da un'apposita Commissione interna dell'Assessorato - siano giudicate d'interesse pubblico sotto il profilo sociale, culturale o scientifico.

Le iniziative per le quali si richiedono i contributi regionali non devono proporsi essenzialmente scopo di lucro, e devono presentare i seguenti requisiti:

- elevato contenuto scientifico, in quanto volte a promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche e dei metodi tecnologici più avanzati, favorire gli scambi culturali e l'arricchimento professionale dei partecipanti, anche in riferimento alle problematiche più urgenti ed attuali di interesse regionale, nazione e internazionale;
- validità sotto il profilo istituzionale, economico e sociale, in quanto volte a realizzare momenti di diffusione culturale, promuovere le relazioni sociali al

fine di favorire e sollecitare l'arricchimento culturale della realtà territoriale in cui esse si svolgono.

B1) NON SONO COMUNQUE AMMESSE alle provvidenze in argomento, in quanto possono ottenere il finanziamento da altri titoli di spesa:

- a) le richieste per l'organizzazione di iniziative in materia di beni culturali, di teatro, cinema, animazione culturale, spettacolo, sport, musica, cori polifonici, folklore, linguistica sarda, tradizioni popolari;
- b) le iniziative di carattere seminariale con finalità didattiche e socio-culturali;
- c) le iniziative di carattere scientifico-sanitario e per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica.

Le spese ammissibili dovranno riguardare solamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, con esclusione dell'acquisto di beni durevoli e di spese di mera liberalità.

Le spese ammissibili ai fini della contribuzione sono:

1. spese per la stampa, l'affissione e la distribuzione d'inviti, di manifesti illustrativi, di atti, di relazioni, comunicazioni e di documenti conclusivi;
2. spese relative ai canoni di locazione dei locali utilizzati per l'iniziativa, spese di allestimento, spese nolo impianti e attrezzature;
3. spese per servizi di segreteria organizzativa;
4. spese relative ai servizi di registrazione, traduzione simultanea e interpreti;
5. spese di viaggio, vitto e soggiorno per i soli relatori, autorità pubbliche e coloro che rivestono un ruolo istituzionale, nonché per ospiti d'onore in numero non superiore a due personalità, con esclusione delle spese "extra" di carattere personale quali spese di taxi e di trasporto urbano in genere.

L'organizzazione dell'iniziativa programmata può essere affidata a Società di Servizi esperta nel settore.

Le spese di rappresentanza sono giudicate ammissibili nella misura massima del 5% del contributo concesso.

#### C) MODALITA' ED ELEMENTI PRESCRITTI NELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente, Organismo, Associazione o Comitato promotore, formulata su apposita modulistica ed in regola con le vigenti disposizioni sul bollo dovrà essere spedita all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Viale Trieste n. 190, Cagliari, a partire dal 1998 entro il 31 Gennaio di ciascun anno e corredate da:

- due copie della stessa domanda in carta semplice;
- esauriente relazione illustrativa sull'oggetto dell'iniziativa programmata, con indicazione delle finalità che si intendono perseguire (in triplice copia);
- analitico preventivo di spesa in cui siano accuratamente indicati i costi per ciascuna voce e con limitazione delle spese di ospitalità ai soli relatori, ad ospiti di chiara fama in grado di dare lustro alla manifestazione, autorità pubbliche e a coloro che rivestono un ruolo istituzionale. A fronte delle spese previste devono essere evidenziate tutte le entrate che l'Ente o Organismo promotore prevede di realizzare (in triplice copia);

- programma dettagliato dell'iniziativa, con l'indicazione della data di inizio e termine della manifestazione, degli argomenti che verranno trattati nel corso dell'iniziativa e dei relatori (in triplice copia);
- deliberazione del competente organo dell'Ente od Organismo concernente l'approvazione del programma dell'iniziativa proposta e l'assunzione del relativo impegno di spesa a copertura della quota a carico dell'Ente richiedente (in triplice copia);
- atto costitutivo e statuto di Associazioni, Cooperative, Comitanti promotori, Fondazioni, da cui si evinca il nominativo del soggetto che abbia la legale rappresentanza (una copia autentica più due copie);
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, il quale si impegna ad eseguire il programma presentato (in triplice copia);
- curriculum dell'Organismo richiedente da cui si evinca la capacità tecnica ed organizzativa, quale garanzia per la proficua utilizzazione del contributo concesso (in triplice copia);

#### D) CRITERI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE FINANZIARIE

I contributi saranno determinati a conclusione di un esame generale delle iniziative giudicate ammissibili e sulla base di un programma coordinato degli interventi, approvato dalla Giunta Regionale ai sensi e con le procedure di cui all'art. 69 della L. R. 29.1.1994, n. 2.

La determinazione dei contributi avrà luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale del bilancio annuale, ovvero entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

I contributi verranno concessi nelle percentuali appresso indicate e saranno calcolati in base al finanziamento richiesto e ritenuto ammissibile dall'Assessorato, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale e dei requisiti sopra descritti.

Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, da accertare anche successivamente in sede di rendiconto.

Le percentuali dei contributi concedibili sono determinate come segue:

- ⇒ per le iniziative organizzate dai soggetti aventi titolo di cui al punto 1 della precedente lettera A) - contributo fino ad un massimo del 40% delle spese riconosciute ammissibili;
- ⇒ per le iniziative organizzate dai soggetti aventi titolo di cui al punto 2 della precedente lettera A) - contributo fino ad un massimo del 30% delle spese riconosciute ammissibili.

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bilancio, non consenta di corrispondere a tutte le iniziative ammissibili il contributo nella misura massima sopra precisata, la graduazione percentuale del contributo sarà rideterminata in via generale dall'Assessorato, prevedendosi percentuali inferiori rispettivamente al 40% ed al 30%.

Le percentuali di contributo determinate come sopra verranno incrementate in misura variabile tra il 5% e il 15% quando, a giudizio dell'Assessorato, in base ai requisiti evidenziati sotto la citata lettera B), l'iniziativa proposta affronti problematiche di particolare interesse sotto il profilo istituzionale, sociale, economico e/o culturale preveda l'intervento di studiosi di provenienza internazionale e/o di alto rango scientifico.

Nei casi di più richieste da parte dello stesso soggetto verrà ammessa a contributo una sola iniziativa per ciascun esercizio finanziario.

Resta fissato che, la eventuale pubblicazione degli atti dei Convegni, per i quali è stato concesso il contributo non potrà essere ammessa a finanziamento nel medesimo esercizio finanziario, ma soltanto in quello immediatamente successivo, ed a seguito di una particolare valenza riconosciuta dall'Assessorato.

All'erogazione dei contributi concessi si provvederà, in un'unica soluzione, ad ultimazione dell'attività ammessa a contributo, su presentazione all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di regolare documentato ed analitico rendiconto finanziario.

Su domanda del beneficiario e dietro presentazione di garanzia fidejussoria di corrispondente importo, contestualmente all'impegno di spesa, potrà essere erogata l'anticipazione del 40% del contributo riconosciuto, in casi eccezionali e documentati di effettiva necessità per la realizzazione delle iniziative. Il saldo verrà corrisposto secondo le modalità sopra indicate.

Costituiranno motivo di esclusione dalle provvidenze finanziarie di cui sopra:

- a) i casi in cui la richiesta sarà pervenuta fuori termine;
- b) i casi in cui la carenza del corredo documentale si riveli grave ed incompatibile con i tempi di messa a punto e di approvazione del predetto programma regionale;
- c) i casi in cui le iniziative per le quali si richiedono i contributi non rientrino tra le materie di competenza dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai sensi dell'art. 69 della L. R. n. 2/1994, tabella F, così come modificata dall'art. 83 della L. R. 7.4.1995, n. 6;
- d) i casi di inammissibilità indicati sotto la voce B1) "Iniziativa ed interventi ammissibili";
- e) le iniziative che siano ritenute identiche, simili o ripetitive di quelle ammesse a contributo nel triennio precedente.

Nei casi di esclusione dalle provvidenze verrà comunque inviata ai soggetti richiedenti formale comunicazione.

#### E) - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

All'erogazione del contributo concesso si provvede in un'unica soluzione, su presentazione all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'iniziativa e, comunque, sotto pena di decadenza, non oltre il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'avvenuta manifestazione - della rendicontazione del contributo concesso e corredata dalla seguente documentazione prodotta in triplice copia e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente od organismo beneficiario:

- 1) rendiconto delle spese sostenute corredato da elenchi analitici della documentazione giustificativa, uno per ogni voce di spesa, contenenti gli estremi e l'importo di ogni singola fattura presentata. Le medesime dovranno riportare il nominativo del committente, la dettagliata descrizione del servizio e la data in cui esso è stato prestato. Le fatture potranno essere presentate oltre che in originale anche in copia autentica;
- 2) relazione illustrativa sugli esiti organizzativi della iniziativa;
- 3) dichiarazione contenente l'indicazione del codice fiscale, nonché il numero di conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario sul quale accreditare il mandato di pagamento;
- 4) consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto in ogni pagina;

- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 4.1.1968, n. 15 (artt. 4 e 20), che attesti e dichiari:
- a) che non sono state realizzate ulteriori o maggiori entrate finalizzate alle attività dell'iniziativa in rendiconto, rispetto a quelle dichiarate in entrata nel medesimo;
  - b) il luogo della giacenza della documentazione originale (domicilio fiscale);
  - c) la disponibilità ad eventuali controlli e ispezioni di accertamento da parte della Amministrazione regionale.

In caso di compensi per prestazioni di servizi a persone, è richiesta:

- fattura o ricevuta fiscale, emessa a norma di legge, se soggetto I. V. A.;
- ricevuta semplice assoggettata a bollo quando l'importo supera L. 150.000, se non soggetto I. V. A.. Dovrà risultare applicata, nel caso, la ritenuta d'acconto.

In tutti i casi dovrà essere indicato il Codice Fiscale del percipiente, l'importo, le particolarità e la data della prestazione.

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni di cui sopra e/o la non rispondenza dei dati contabili dichiarati comporterà:

- la segnalazione agli organi giudiziari per i provvedimenti conseguenti;
- la rifusione con interessi dei danni provocati alla Amministrazione regionale;
- l'automatica esclusione dei benefici regionali per almeno due anni.

Non si procederà alla liquidazione del contributo assentito nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti;
- b) presenza di insanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo, ancorché presentato nei termini, che ne impediscano la giuridica approvabilità;
- c) in caso di presentazione nei termini di rendiconto parziale o solo parzialmente accoglibile che determina misure di contributo inferiori rispetto all'importo della anticipazione concessa ed erogata.

Nelle ipotesi anzidette darà dato immediato corso all'azione di recupero dell'intera somma anticipata nei suddetti casi a) e b) e di recupero o rimborso della differenza fra l'anticipazione erogata e la misura finale del concedibile contributo nel caso c), anche mediante richiesta scritta all'istituto bancario o assicurativo fidejussore.

Si precisa, infine, che non si riterrà ammissibile la seguente documentazione contabile: scontrini fiscali, autofatture, ricevute fiscali generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Nei casi in cui si verifichi per qualsiasi causa una riduzione a consuntivo delle spese sostenute ed ammissibili, rispetto a quelle dichiarate a preventivo, il contributo concesso inizialmente si considererà ridimensionato proporzionalmente.

In caso di variazione della data e/o della località di effettuazione della manifestazione, o in caso di cancellazione dell'iniziativa, dovrà esserne data comunicazione scritta all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione almeno trenta giorni prima della data prevista di svolgimento della manifestazione.

Si precisa infine che nei manifesti, negli inviti, negli atti dovrà essere evidenziato che l'iniziativa ha usufruito del contributo dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. R. 22.8.1990, n. 40 ed in particolare l'art. 19;

VISTA la L. R. 29.1.1994, n. 2 ed in particolare l'art. 69;

VISTA la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

D E L I B E R A

- di approvare i criteri e le modalità relativi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie sopra espressi, disponendo la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
- di disporre che i su elencati criteri siano validi fino alla loro modifica od integrazione e alla conseguente pubblicazione con modalità analoghe;
- di disporre che il termine di presentazione delle domande di contributo resta fissato per il 31 gennaio di ciascun anno e le eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate nei quotidiani dell'Isola.

Letto, Confermato e sottoscritto

IL COORDINATORE GENERALE

F.to Leo

p. IL PRESIDENTE

F.to Ballero